



Città di Crescentino

Provincia di Vercelli

Reg. Gen. N. 2 /2024

Copia Albo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio: URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE/AMBIENTE E COMMERCIO

N. 2 del 04/01/2024

Responsabile del Servizio : GEOM. ALFREDO DI CAPUA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CIMITERI.

CIG Z1C3DF9AE8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 28 dicembre 2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026;
- con decreto sindacale numero 13 del 20 dicembre 2023, Il sottoscritto è stato nominato RESPONSABILE DELL'AREA IV - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO II - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE E COMMERCIO - urbanistica, ambiente, edilizia privata e sociale, SUAP, commercio e attività produttive, gestione amministrativa dei cimiteri, tutela animali. e le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso altresì che:

- il Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Sociale, Ambiente, Commercio, Attività Produttive, Suap, Gestione amministrativa cimiteri e Tutela degli animali, è attualmente sottodimensionato in riferimento al personale in servizio rispetto alle materie assegnate dall'Amministrazione;
- a far data dal 1 gennaio 2022 l'istruttore amministrativo, rientrante nell'organico del predetto settore, svolge il proprio servizio in modalità part-time (24 ore settimanali);

Rilevato che in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'anno 2024 nel P.I.A.O., così come modificato con Delibera G.C. n. 254 in data 07/12/2023, si rende necessario conferire a personale tecnico esterno, (in possesso di idoneità alla professione), incarichi temporanei di assistenza in materia di Edilizia Privata-Sociale e Gestione Amministrativa dei Cimiteri, a supporto del Responsabile del Servizio;

Considerato pertanto necessario intervenire a supporto del Settore in epigrafe, assegnando al Responsabile del Servizio per l'affidamento e l'espletamento di detto incarico, da parte di soggetto terzo, la somma complessiva di € 8.730,00 per il periodo 08 gennaio 2024 – 30 giugno 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 28/12/2023, con la quale viene stabilito quanto segue:

*"[...]1.Di **FORMULARE** al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Sociale, Ambiente, Commercio, Attività Produttive, Suap, Gestione amministrativa dei Cimiteri e Tutela Animale, la direttiva di affidare gli incarichi professionali per l'attività di supporto al servizio di Edilizia Privata-Sociale e Gestione Amministrativa dei Cimiteri, per il periodo 08 gennaio 2024 – 30 giugno 2024. 2.Di **INCARICARE** il medesimo all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la definizione del presente provvedimento [...]"*

Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento lo scrivente e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Specificato che, in particolare, la figura ricercata si dovrà occupare del servizio di supporto alla Gestione Amministrativa dei Cimiteri;

Atteso che non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del d.lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Visti:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni"*

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

– l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Appurato:

– che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

– ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

– ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

– che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente.

Ritenuto pertanto:

- provvedere all'affidamento del servizio in argomento attraverso l'acquisizione di specifico preventivo;
- contattare l'arch. Andrea Facciolo, con studio in Odalengo Grande (AL) - Casc. Insalara 1, P.IVA 02627150069, il quale è in grado di eseguire il servizio oggetto della presente determinazione, in tempi e modalità compatibili con l'esigenza da soddisfare.

Visto il preventivo presentato per l'esecuzione del servizio di "supporto al servizio di Gestione Amministrativa dei Cimiteri", acquisito agli atti al prot. 0018764 del 28/12/2023 che offre un

importo pari ad € 2.800,00 oltre a Cassa Previdenza al 4% e bollo da € 2,00, per un importo complessivo pari ad € 2.914,00.

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs 36/2023, il servizio in oggetto al professionista l'arch. Andrea Facciolo, con studio in Odalengo Grande (AL) - Casc. Insalara 1, P.IVA 02627150069, per l'importo netto pari a € 2.800,00 oltre Cassa Previdenza al 4% e bollo da € 2,00.

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello garantire un servizio efficiente in ambito della Gestione Amministrativa dei Cimiteri;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “supporto al servizio di Gestione amministrativa dei Cimiteri – periodo 08-01-2024 – 30/06/2024”;
- il valore economico del servizio è pari € 2.800,00 oltre Cassa di Previdenza e Bollo, come da offerta presentata dal professionista;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - a) nell'offerta presentata dal professionista e registrata al prot. 0018764 del 28/12/2023;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: **Z1C3DF9AE8**;

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato in data 07.12.2023 da Inarcassa relativo al professionista affidatario;

Visti inoltre:

- il D. Lgs 36/2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192; – il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. Di **approvare** il preventivo presentato in data 28/12/2023 al prot. 18764, dal professionista arch. Andrea Facciolo, con studio in Odalengo Grande (AL) - Casc. Insalara 1, – P.IVA 02627150069, pari ad € 2.800,00 oltre Cassa Previdenza 4% e bollo da € 2,00;
2. Di **affidare** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in parola al professionista di cui al punto 1, per un importo pari ad € 2.800,00 oltre Cassa Previdenza 4% e bollo da € 2,00;
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di **precisare** che:
 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
5. Di **precisare** che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello garantire un servizio efficiente in ambito della Gestione Amministrativa dei Cimiteri;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “supporto al servizio di Gestione Amministrativa dei Cimiteri – periodo 08/01/2024 – 30/06/2024;

- il valore economico del servizio è pari € 2.800,00 oltre Cassa di Previdenza e Bollo, come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali oltre che nella presente determinazione sono contenute:
 - a) nell'offerta presentata dal professionista e registrata al prot. 18764 del 28/12/2023;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.

6. di **dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Piemonte (Tribunale Amministrativo Regionale Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino -TO), entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è: **Z1C3DF9AE8**;

7. di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8. di **impegnare**, a favore dell'arch. Andrea Facciolo la somma complessiva di € 2.914,00 da imputarsi al Capitolo 3110/1058/2 cod. 08.01.1 macroaggr. 103 del Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio 2024;

9. di **specificare** che l'incarico deve intendersi come prestazione professionale per il periodo 08/01/2024 - 30/06/2024 con eventuale possibilità di proroga/rinnovo e che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

10. di **dare atto**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

11. di **dare atto** che:

- il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e smi per tutte le attività conseguenti al presente atto;
- i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base di dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

12. di **disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

13. di **dare atto** che verrà effettuata sul sito web dell'Ente - Sezione Trasparenza - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Crescentino, 04/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GEOM. ALFREDO DI CAPUA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Firmato Digitalmente
GEOM. ALFREDO DI CAPUA
